

COMUNE DI OSILO

Provincia di Sassari

BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DI ALLOGGI

DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA UBICATI NEL TERRITORIO DEL

COMUNE DI OSILO

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Conformemente a quanto disposto dalla L.R. 06.04.1989, n. 13 e ss.mm.ii. Recante:

“Disciplina delle assegnazioni e gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica”;

- in esecuzione della Deliberazione G.C. n. 136 del 22.10.2020, stante la necessità di

provvedere all'assegnazione in locazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica di

proprietà A.R.E.A già disponibili o che si renderanno tali in futuro nel territorio del

Comune di Osilo ;

ARTICOLO 1 - INDIZIONE BANDO

1. È indetto, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 6 aprile 1989 n.13, e successive modificazioni e

integrazioni, un bando di concorso, valevole ai fini dell'assegnazione in locazione di alloggi

di Edilizia Residenziale Pubblica di risulta di proprietà A.R.E.A, già disponibili o che si

renderanno tali in futuro nel territorio del Comune di Osilo, fatta salva la riserva per

specifiche emergenze abitative previste dall'art.14 della L.R. n.13/89.

Al presente concorso possono partecipare sia i nuovi aspiranti alle assegnazioni, sia coloro i

quali, già collocati nella graduatoria vigente, approvata con determinazione del Responsabile

del Settore lavori Pubblici n. 147 del 02/07/2013, sia coloro che hanno presentato istanza

all'aggiornamento della graduatoria indetto con Determinazione del Responsabile dell'Area

Tecnica n. 100/393 del 27.05.2016 non portato a termine, che abbiano maturato condizioni

atte a modificare tale pregresso ordine di iscrizione e/o debbano aggiornare la situazione

documentale precedentemente trasmessa;

ARTICOLO 2. REQUISITI GENERALI PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO

1. Può partecipare al concorso per conseguire l'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica chi possieda, ai sensi dell'art. 2 della L.R. 13/1989 e ss.mm.ii., i seguenti requisiti:

a) **cittadinanza europea**, (ovvero cittadinanza di Stato extra comunitario - nei limiti del 10 % degli alloggi disponibili - purché il richiedente sia in regola con le disposizioni in materia di immigrazione e soggiorno, con residenza da almeno cinque anni nel Comune di Osilo);

b) **residenza anagrafica o attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune di Osilo** salvo che si tratti di lavoratori sardi emigrati per i quali è ammessa la partecipazione per un solo ambito territoriale. (Si intende per attività lavorativa principale l'attività alla quale vengono dedicati almeno i 2/3 del tempo complessivo e dalla quale si ricavano almeno i 2/3 del reddito complessivo risultante dalla documentazione fiscale);

c) **non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su alloggio adeguato** alle esigenze del nucleo familiare, nell'ambito territoriale di assegnazione.

E' considerato **adeguato** l'alloggio la cui superficie utile, determinata ai sensi dell'art.13 della Legge 27.07.1978, n.. 392 sia:

- non inferiore a mq. 45 per un nucleo familiare composto da una o due persone;
- non inferiore a mq. 60 per un nucleo familiare composto da tre – quattro persone;
- non inferiore a mq. 75 per un nucleo familiare composto da 5 persone;
- non inferiore a mq. 95 per un nucleo familiare composto da sei persone ed oltre.

Si considera comunque adeguato l'alloggio di almeno due vani, esclusi cucina e servizi, quando il nucleo familiare è costituito da due persone, e quello di un vano, esclusi cucina e servizi, per il nucleo di una persona. In caso di diritto di proprietà o usufrutto su alloggio inadeguato si applica il disposto dell'art. 9, punto b.2.2 della Legge Regionale n. 13/1989;

d) non titolarità di diritti di cui alla precedente lettera c) su uno o più alloggi, anche se

inadeguati ed ubicati in qualsiasi località, il cui valore locativo complessivo, determinato, ai sensi della Legge n.392/1978, con applicazione dei parametri di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d) della L.R. n. 13/1989, sia almeno pari al valore locativo di alloggio adeguato con condizioni abitative medie nell'ambito del Comune di Osilo (il valore locativo è determinato sulla base delle modalità stabilite dalla stessa legge n. 392/1978 con l'applicazione dei parametri previsti dalla legge regionale n. 13/1989);

e) assenza di precedenti assegnazioni in proprietà immediata o futura di alloggio realizzato con contributi pubblici, ovvero di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti pubblici, sempre che l'alloggio non sia inutilizzabile o perito senza dar luogo al risarcimento del danno;

f) reddito annuo complessivo del nucleo familiare non superiore al limite vigente alla data di scadenza del bando di concorso, determinato ai sensi dell'articolo 21 della Legge 5 agosto 1978, n.457, e successive modificazioni ed integrazioni e pari attualmente a **€. 14.162,00** (Deliberazione Giunta Regionale n.9/38 del 10.03.2015) salvo variazioni di tale limite di reddito che intervengano entro i termini di scadenza del presente Bando indicati al successivo punto 8. Il reddito di riferimento è quello imponibile ai fini fiscali desumibile dall'ultima dichiarazione dei redditi.

g) non aver ceduto, in tutto o in parte - fuori dei casi previsti dalla legge - l'eventuale precedente alloggio assegnato in concessione semplice.

h) Non occupare, senza le autorizzazioni previste dalle disposizioni in vigore, un alloggio ERP.

Modalità di calcolo del reddito

Per reddito annuo complessivo del nucleo familiare si intende la somma dei redditi imponibili percepiti da tutti i componenti il nucleo familiare, quali risultanti dall'ultima dichiarazione dei

redditi presentata (anno d'imposta 2019). Il reddito complessivo così ottenuto è diminuito di € 516,45 per ogni figlio a carico e qualora alla formazione del reddito concorrano redditi di lavoro dipendente, questi, dopo l'eventuale detrazione per i figli a carico, sono calcolati nella misura del 60% (abbattimenti previsti dall'Art.21 della L.457/1978).

Definizione di nucleo familiare

Per nucleo familiare si intende la famiglia costituita dai coniugi e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti e adottivi e dagli affiliati con loro conviventi. Fanno altresì parte del nucleo il convivente "more uxorio" (ossia lo stato di convivenza come se ci fosse regolare matrimonio, ovvero "famiglia di fatto"), gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado, purché la stabile convivenza con il concorrente abbia avuto inizio almeno due anni prima della data di pubblicazione del bando di concorso e sia dimostrata nelle forme di legge.

Possono essere considerati componenti del nucleo familiare anche persone non legate da vincoli di parentela o affinità, qualora la convivenza istituita abbia carattere di stabilità e sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale. Tale ulteriore forma di convivenza, ai fini dell'inclusione economica e giuridica nel nucleo familiare, deve risultare instaurata da almeno due anni dalla data del bando di concorso ed essere dichiarata in forma pubblica con atto di notorietà sia da parte del concorrente sia da parte dei conviventi interessati.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti da parte del richiedente e, limitatamente ai casi di cui alle precedenti lettere c), d), e) e g) anche da parte degli altri componenti del nucleo familiare, alla data di presentazione della domanda, nonché al momento dell'assegnazione e debbono permanere in costanza del rapporto. In ordine alla permanenza del requisito del limite di reddito, si osservano le prescrizioni di cui all'articolo 23 della L.R. 06.04.1989, n.13.

Il concorrente deve esplicitamente dichiarare in domanda che sussistono in suo favore, oltre che in favore degli altri componenti del nucleo familiare, i requisiti di carattere generale di cui al presente comma. Tale dichiarazione è confermata dagli altri componenti maggiorenni

del nucleo familiare mediante la sottoscrizione congiunta del modulo di domanda resa nelle forme previste dal D.P.R. n.445/2000.

Non possono presentare domanda di assegnazione coloro che abbiano abusivamente ceduto, in tutto o in parte, altro alloggio di edilizia residenziale pubblica già ottenuto in concessione.

ARTICOLO 3- ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO

La graduatoria generale di assegnazione degli alloggi è formata, come stabilito dall'articolo 9 della L.R. n.13/1989, sulla base dei punteggi attribuiti in dipendenza delle condizioni soggettive ed oggettive dei concorrenti e relativi nuclei familiari, con prevalente considerazione per l'obiettivo livello di gravità del loro fabbisogno abitativo. Con lo stesso punteggio conseguito nella graduatoria generale, verranno quindi redatte, a norma dell'Art.13 della L.R. n.13/1989, particolari sub-graduatorie di categorie prioritarie di concorrenti, socialmente meritevoli di più marcata attenzione.

Nell'ambito del presente concorso il punteggi sono così attribuiti:

a) CONDIZIONI SOGGETTIVE (MASSIMO 8 PUNTI)

a.1) reddito pro capite del nucleo familiare, determinato con le modalità del presente Bando, di cui all'articolo 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni:

- 1. non superiore a € 1.540,00 annue per persona (salvo variazioni di tale limite di reddito che intervengano entro i termini di scadenza del bando) : **PUNTI 2 (DUE)**;

- 2. non superiore a € 2.568,00 annue per persona (salvo variazioni di tale limite di reddito che intervengano entro i termini di scadenza del bando) : **PUNTI 1 (UNO)**;

a.2) nuclei familiari composti da cinque unità ed oltre: **PUNTI 1 (UNO)**;

a.3) richiedenti che abbiano superato il 60° anno di età alla data di presentazione della domanda, a condizione che vivano soli o in coppia, anche con eventuali minori a carico: **PUNTI 1 (UNO)**;

a.4) famiglie con anzianità di formazione non superiore a due anni dalla data della domanda e

famiglie la cui costituzione è prevista entro un anno, purchè la famiglia richiedente viva in

coabitazione, occupi locali a titolo precario o, comunque, dimostri di non disporre di alcuna

sistemazione abitativa adeguata : **PUNTI 1 (UNO)**;

a.5) presenza nel nucleo familiare di persone affette da menomazioni di qualsiasi genere,

formalmente riconosciute dalle autorità competenti, che comportino una diminuzione

permanente della capacità lavorativa da 1/3 fino a 2/3 (invalidi): **PUNTI 2 (DUE)**;

a.6) presenza di portatori di handicap nel nucleo familiare, da certificare da parte delle

autorità competenti (ai fini dell'attribuzione del punteggio si considera portatore di handicap

il cittadino affetto da menomazioni di qualsiasi genere che comportino una permanente

diminuzione della capacità lavorativa superiore a 2/3): **PUNTI 3 (TRE)** - Detto punteggio

non è cumulabile con quello di cui al punto a.5);

a.7) nuclei familiari che rientrino in Italia per stabilirvi la loro residenza (emigrati, profughi)

o che siano rientrati da non più di 12 mesi dalla data del bando: **PUNTI 2 (DUE)** - Detto

punteggio non è cumulabile con a.3) e a.4);

N.B. Le classi di reddito vengono automaticamente aggiornate in relazione alle modifiche

annuali del limite di assegnazione effettuate dal CIPE, ai sensi dell'articolo 13 bis della legge

15.02.1980, n. 25;

b) CONDIZIONI OGGETTIVE (MASSIMO 10 PUNTI)

b.1) situazione di grave disagio abitativo accertata da parte dell'autorità competente ed

esistente da almeno 2 (due) anni dalla data del bando, dovuta a:

1. abitazione in alloggio impropriamente adibito ad abitazione (anche comprovata

sopravvenuta inidoneità abitativa dichiarata dai competenti organi per motivi statico-

strutturali ed igienico-sanitari), ovvero procurato a titolo precario dall'assistenza pubblica

(condizione molto grave): **PUNTI 4 (QUATTRO)** - Si prescinde dalla sussistenza della

condizione biennale quando la sistemazione precaria di cui al punto b.1.1. derivi da

abbandono di alloggio a seguito di calamità o di imminente pericolo riconosciuto dall'autorità

competente, o da provvedimento esecutivo di sfratto.

2. coabitazione in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari, ciascuno composto di

almeno due unità (condizione grave): **PUNTI 2 (DUE)**;

3. abitazione in alloggio antigienico, ritenendosi tale quello privo di servizi igienici o che

presenti umidità permanente dovuta a capillarità, condensa o idroscopicità, ineliminabile con

normali interventi manutentivi: **PUNTI 2 DUE)** - La presente condizione non è cumulabile

con la condizione b.1.1.

b.2) situazione di disagio abitativo esistente alla data del bando – Abitazione in alloggio

sovraffollato:

1. da parte di due (2) persone a vano utile: **PUNTI 2 (DUE)**

2. da parte di tre (3) persone a vano utile: **PUNTI 3 (TRE)**

3. da parte di quattro (4) persone a vano utile: **PUNTI 4 (QUATTRO)**

b.3) richiedenti che abitino in alloggio che debba essere rilasciato a seguito di provvedimento

esecutivo di sfratto non intimato per inadempienza contrattuale, di verbale di conciliazione

giudiziaria, di ordinanza di sgombero, nonché di provvedimento di collocamento a riposo di

dipendente pubblico o privato che usufruisca di alloggio di servizio (condizioni molto gravi):

PUNTI 4 (QUATTRO) – Tale condizione non è cumulabile con le altre condizioni oggettive

definite ai punti precedenti b.1) e b.2);

N.B. I punteggi di cui alle lettere b.2.1), b.2.2) e b.2.3) sono attribuiti solo in misura del 0,50

al titolare di un diritto di proprietà o usufrutto su alloggio considerato inadeguato ai sensi

dell'articolo 2, comma 1, lettera c) se il titolare medesimo, all'atto della domanda di

partecipazione al presente concorso, non si impegna a cedere in locazione l'alloggio stesso ad

un soggetto, tra quelli inclusi nella graduatoria, per il quale l'alloggio sia da considerare

adeguato.

I punteggi di cui alle lettere b.2.1), b.2.2) e b.2.3), inoltre, non sono cumulabili con quelli di cui al precedente punto b.1.2)

c) CONDIZIONI AGGIUNTIVE REGIONALI. Qualora ricorrano le condizioni all'articolo 3 della L.R. n. 13/1989, l'Amministrazione Regionale può stabilire ulteriori requisiti e condizioni attributive di punteggio in relazione a particolari esigenze di pubblico interesse connesse a finanziamenti destinati a particolari finalità e a peculiari esigenze locali. Per le condizioni sopra indicate il punteggio potrà essere integrato sino ad un massimo di 2 punti.

ARTICOLO 4. SUB -GRADUATORIE

Vi sono iscritte, d'ufficio, con i medesimi punti attribuiti nella graduatoria generale, le categorie individuate come "anziani" e "giovani coppie" ai punti a3) e a4) dell'articolo 9 della L.R. n. 13/1989. Sono inseriti altresì in una sub graduatoria gli "invalidi o portatori d'handicap" di cui al punto a5) dell'articolo 9 della L.R. n. 13/1989 così specificate:

a) anziani: richiedenti che abbiano superato il 60° anno di età alla data di presentazione della domanda a condizione che vivano soli o in coppia anche con eventuali minori a carico;

b) giovani coppie: i nuclei familiari la cui costituzione è prevista entro un anno dalla data di presentazione della domanda ovvero formati da non oltre due anni dalla data della domanda, purché la famiglia richiedente viva in coabitazione, occupi locali a titolo precario, o comunque, dimostri di non disporre di alcuna sistemazione abitativa adeguata;

c) invalidi o portatori di handicap: nuclei familiari nei quali uno o più componenti siano affetti da menomazioni di qualsiasi genere, formalmente riconosciute dalle autorità competenti, che comportino una diminuzione delle capacità lavorative da 1/3 a 2/3 (invalidi) o superiore a 2/3 (portatori di handicap).

La quota degli alloggi da assegnare alle categorie sopra indicate è così determinata:

a) ad anziani e giovani coppie, vengono assegnati prioritariamente gli alloggi di superficie

minima non superiore a mq. 45, da ripartirsi fra tali due categorie in percentuale alle relative

domande, garantendo agli anziani una percentuale non inferiore al 10% degli alloggi minimi

realizzati;

b) ad invalidi e portatori d'handicap vengono assegnati prioritariamente gli alloggi collocati

al piano terra, nonché quelli inseriti in edifici realizzati con abbattimento delle barriere

architettoniche, secondo quanto disposto dall'art. 17 del Decreto del Presidente della

Repubblica N. 384 del 27.04.1978.

Eventuali alloggi aventi le caratteristiche tecniche citate nei precedenti commi e non assegnati

alle categorie particolari cui sono prioritariamente destinati, saranno assegnati secondo le

graduatorie generali.

L'Amministrazione Comunale si riserva la possibilità, ai sensi dell'art. della L.R.n. 13/1989,

e secondo le modalità in esso indicate, di richiedere all'Amministrazione Regionale eventuali

quote di riserva di tutti gli alloggi da assegnare per far fronte a specifiche situazioni di

emergenza abitativa, quali pubbliche calamità, sfratti, sistemazione di emigrati, sgombero di

unità abitative da recuperare, trasferimento di appartenenti alle forze dell'ordine od altre

motivate esigenze di particolare rilevanza o gravità. Gli aspiranti a tali alloggi, se raggiunti da

sfratti esecutivi ovvero emigrati rientrati da non oltre 12 mesi rispetto alla data di

pubblicazione del bando di concorso, ovvero profughi, saranno inseriti previa domanda oltre

che nella graduatoria generale di cui al presente bando, anche nella sub graduatoria speciale

col punteggio che avranno conseguito nella graduatoria generale.

Potrà essere inclusa nella riserva, anche in assenza di previa inserzione nella graduatoria

generale, purchè l'esigenza sia sopravvenuta successivamente al termine di scadenza del

bando di concorso, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 46/26 del

05.12.1989, che sia soggetto a:

- sgombero unità abitative di proprietà pubblica da recuperare, non occupate abusivamente o

senza titolo;

- trasferimento di appartenenti alle forze dell'ordine;

- pubblica calamità dichiarata dalla competente Autorità.

ARTICOLO 5. CANONE D'USO

Il canone d'uso degli alloggi è stabilito dalla L.R. 06.04.1989, n. 13, come modificata dalla

L.R. 28.05.1990, n.14 e dalla L.R. 05.07.2000, n. 7 e successive modifiche e integrazioni.

Per il calcolo dei canoni si considerano il reddito complessivo riferito al nucleo familiare

degli assegnatari e i caratteri oggettivi degli alloggi, risultanti dalla superficie convenzionale,

dal costo base e dai coefficienti correttivi (fondati sul tipo, sulla classe demografica dei

comuni, sull'ubicazione, il livello di piano, la vetustà e lo stato di conservazione e

manutenzione dell'immobile).

ARTICOLO 6. CONTENUTO E MODALITA' DI COMPILAZIONE DELLE

DOMANDA

Le domande di partecipazione al concorso, munite di marca da bollo da € 16,00, debbono

essere redatte, a pena di esclusione, **esclusivamente** sugli appositi moduli scaricabili dal sito

del Comune: www.comune.osilo.ss.it, ovvero distribuiti presso il Comune di Osilo nonché

presso l'Azienda regionale per l'Edilizia Abitativa (A.R.E.A.) di Sassari.

Le domande, debitamente compilate in contestuale formato di dichiarazione sostitutiva

secondo i contenuti di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, devono essere

sottoscritte congiuntamente, dal richiedente e dai componenti maggiorenni del nucleo

familiare, secondo le modalità stabilite dall'Art.38, Co.3[^] del medesimo D.P.R. n. 445/2000.

Più precisamente, nella compilazione delle domande, dovranno essere osservate le seguenti

prescrizioni, con l'avvertenza che le dichiarazioni mendaci comportano l'esclusione

automatica del concorrente dalla graduatoria, salva l'applicazione delle sanzioni penali ai

sensi di Legge:

A. Per la generalità dei cittadini, nel modulo dovranno essere chiaramente indicati:

Con riferimento al richiedente

- Il cognome e il nome;
- luogo e la data di nascita;
- il codice fiscale;
- la cittadinanza e la residenza;
- il comune sede dell'attività lavorativa;
- Ogni altro elemento di natura soggettiva o oggettiva, richiesto in dettaglio nel modulo di domanda, inclusa la compilazione del prospetto relativo alle situazioni che danno al punteggio utile per la collocazione in graduatoria, nonché l'elencazione obbligatoria della documentazione allegata;
- l'esatto recapito presso il quale si dovranno effettuare le comunicazioni relative al concorso.

Con riferimento al nucleo familiare

- la composizione del nucleo familiare, corredata dai dati anagrafici, lavorativi e reddituali di ciascun componente, nonché dalla rispettiva relazione di parentela o di convivenza;
- l'eventuale presenza nel nucleo familiare di componenti affetti da menomazioni, ovvero portatori di handicap comportanti diminuzione permanente dell'attività lavorativa;
- il reddito complessivo del nucleo familiare computato in termini reali, senza le detrazioni e gli abbattimenti di cui all'art. 21 della Legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modifiche ed integrazioni;
- la sussistenza dei requisiti di carattere generale prescritti dall'articolo 2 della L.R. n. 13/1989 per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica.

Con riferimento, in particolare, ai componenti di età superiore ai 16 anni:

- Se lavoratori dipendenti o pensionati: l'indicazione del reddito imponibile risultante dal

modello CUD, UNICO o 730 (se presentati) relativo all'intero anno solare 2019;

➤ Se lavoratori autonomi: l'indicazione del reddito imponibile risultante dalla denuncia dei redditi relativo all'anno solare precedente alla presentazione della domanda;

➤ Se disoccupati e/o in cerca di prima occupazione: l'indicazione dello stato di disoccupazione come risultante dal Centro circoscrizionale per l'impiego.

➤ Se studenti: l'indicazione dell'istituto scolastico regolarmente frequentato, precisando se trattasi di corso diurno o serale.

L'omessa dichiarazione dei dati richiesti, potrà comportare l'esclusione dal concorso.

Casi particolari

Per alcune tipologie di reddito non è previsto dalla normativa fiscale che venga predisposto un modello CUD. In tal caso dovrà essere indicato, comunque l'importo del reddito totale percepito per l'anno 2019, nonchè l'attività svolta. Se un componente della famiglia è titolare di pensione non imponibile (Categorie Invalidità Civile, Pensione Sociale e Assegno di Sostentamento) dovrà indicare la categoria affinché l'Ufficio provveda ad applicare le agevolazioni previste per i redditi esenti.

I dati del coniuge e il reddito devono sempre indicarsi, anche qualora non convivente, salva l'ipotesi di separazione legale. Per il coniuge non legalmente separato, qualora fosse in atto un procedimento di separazione legale, i dati devono essere ugualmente indicati, con riserva di presentare successivamente dichiarazione attestante l'intervenuta sentenza di separazione e relativa omologazione del Tribunale. Il coniuge separato che percepisce l'assegno di mantenimento dovrà indicare l'importo annuo ricevuto e specificare la quota percepita per sé e quella percepita per i figli.

Con riferimento all'alloggio occupato

➤ l'ubicazione e la consistenza dell'alloggio occupato; l'eventuale situazione di disagio abitativo;

➤ la non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare nel Comune di Osilo;

➤ la non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su uno o più alloggi anche se inadeguati ed ubicati in qualsiasi località il cui valore locativo complessivo determinato ai sensi della Legge 392/78, con applicazione dei parametri di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), sia almeno pari al valore locativo di alloggio adeguato con condizioni abitative medie nell'ambito del territorio di Osilo;

➤ la non assegnazione, in precedenza, in proprietà immediata o futura, di alloggio realizzato con contributi pubblici, ovvero non assegnazione, in precedenza di finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da enti pubblici;

➤ la non cessione, fuori dai casi previsti dalla legge, in precedenza, di alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica, assegnato in concessione semplice;

N.B. Nel modulo è chiaramente precisato quali elementi debbano essere dichiarati in relazione al solo richiedente e quali in relazione a tutti i componenti del nucleo familiare.

N.B. Per la categoria Giovani coppie, nel modulo dovrà essere chiaramente indicata:

– la data di costituzione della famiglia (non anteriore a due anni rispetto alla data della domanda);

– la futura data di costituzione della famiglia (non oltre un anno rispetto alla data della domanda.

N.B. Il punteggio è attribuibile soltanto quando la famiglia richiedente viva in coabitazione, occupi locali a titolo precario o, comunque, dimostri di non disporre di alcuna sistemazione abitativa adeguata.

ARTICOLO 7. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

Le domande, compilate in ogni loro parte e debitamente sottoscritte dovranno essere corredate da Copia di un documento d'identità in corso di validità del dichiarante e dei

componenti maggiorenni del nucleo familiare.

Le situazioni che determinano l'attribuzione del punteggio, che non possono essere comprovate con dichiarazioni sostitutive di certificazioni o dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà (art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000) devono essere dimostrate allegando la documentazione relativa come di seguito indicato:

GIOVANI COPPIE:

- certificato di matrimonio qualora non residenti nel Comune di Osilo;
- nel caso di nuclei familiari non ancora formati al momento della domanda, dichiarazione della volontà di contrarre matrimonio entro un anno dalla data di pubblicazione del bando e documentazione relativa al reddito di ciascuno dei nubendi.

INVALIDITÀ:

- copia conforme all'originale del certificato della ASL o della sentenza di riconoscimento di invalidità comprovanti tale condizione;

CONDIZIONI DELL'ALLOGGIO SOTTO IL PROFILO IGIENICO SANITARIO:

- Copia conforme all'originale del certificato della ASL comprovante l'alloggio improprio, l'antigienicità o il sovraffollamento.
- Copia conforme del provvedimento esecutivo di sfratto non intimato per inadempienza contrattuale, del verbale di conciliazione giudiziaria, dell'ordinanza di sgombero, del provvedimento di collocamento a riposo.
- Copia sentenza omologata di separazione (eventuale);
- Ogni altra documentazione che il richiedente ritenga necessario produrre a corredo della domanda.

L'omessa presentazione anche di uno solo dei documenti richiesti, potrà comportare la non attribuzione del punteggio.

Si precisa al riguardo che il modulo di domanda di partecipazione al concorso, allegato al

presente bando, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, indica chiaramente le ipotesi per le quali il richiedente, ovvero i componenti del nucleo familiare, sono tenuti a presentare apposita separata dichiarazione, attestazione o certificazione, ed a detto modulo, in proposito, si fa qui pieno e totale rinvio, con l'avvertenza che l'omessa presentazione di tutta o di parte di detta documentazione, comporterà la non attribuzione del previsto punteggio.

ARTICOLO 8. TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande, munite di marca da bollo da € 16,00, dovranno essere indirizzate al Comune di Osilo e presentate presso all'Ufficio Protocollo del medesimo Comune A PENA DI ESCLUSIONE entro le ore 11:00 del 60° giorno decorrenti dalla data di pubblicazione del presente Bando di concorso sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna - Parte III, Sez. Edilizia Residenziale Pubblica, secondo una delle seguenti modalità:

1. Consegna a mano, con rilascio di copia munita di timbro per ricevuta, all'Ufficio Protocollo del Comune di Osilo, nei seguenti orari: dal Lunedì al Venerdì ore 9.00 / 12.00;

2. Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo: protocollo@pec.comune.osilo.ss.it

3. Spedizione a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento, indirizzata al Comune di Osilo (SS), Ufficio Protocollo – Via Sanna Tolu n. 30. In caso di spedizione per posta sul retro della busta contenente l'istanza di partecipazione, dovrà essere riportata la seguente dicitura “Domanda di partecipazione bando pubblico per l'assegnazione di alloggi ERP”. L'Amministrazione comunale non risponde dello smarrimento o di altri disguidi in caso di domanda inviata per posta.

Il plico contenente la domanda di partecipazione, dovrà in ogni caso pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune, entro il termine perentorio di giorni 60 (sessanta) dal giorno successivo alla pubblicazione del presente bando sul B.U.R.A.S.

N.B. Ai sensi dell'Art. 5 comma 2 della L.R. n.13/89, per i lavoratori emigrati all'estero il termine per la presentazione della domanda è prorogato di 60 giorni per residenti nell'area

europea e di 90 giorni per i residenti nei paesi extraeuropei, nello specifico:

Scadenza termini per i cittadini residenti nel Comune di Osilo (60 giorni dalla data di pubblicazione del Bando nel BURAS): ore 11:00 del giorno xxxxxxxx 2021;

Scadenza termini per i cittadini residenti nell'area europea (120 giorni dalla data di pubblicazione del Bando nel BURAS): ore 11:00 del giorno xxxxx 2021

Scadenza termini per i cittadini residenti nell'area extra europea (150 giorni dalla data di pubblicazione del Bando nel BURAS): ore 11:00 del giorno xxxxx 2021.

ARTICOLO 9. FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA.

Per la formazione della graduatoria, valgono le prescrizioni di cui alla L.R. n. 13/1989, qui precisandosi, riassuntivamente quanto segue:

a) La graduatoria provvisoria, con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun concorrente nella medesima e nelle sub-graduatorie speciali, ovvero degli eventuali motivi di esclusione, viene pubblicata ed esposta per 30 giorni consecutivi all'Albo Pretorio on line del Comune di Osilo, presso gli uffici dell'A.R.E.A. Distretto di Sassari, sul sito internet del Comune di Osilo all'indirizzo www.comune.osilo.ss.it nella sezione "Bandi di gara". Della pubblicazione viene data notizia attraverso la stampa locale e gli altri mezzi di informazione.

b) Ai lavoratori emigrati all'estero è data notizia mediante lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, della pubblicazione della graduatoria e della posizione conseguita nella graduatoria provvisoria.

c) Avverso la graduatoria provvisoria gli interessati hanno facoltà di presentare opposizione all'Amministrazione comunale di Osilo entro i 30 giorni successivi alla pubblicazione della stessa. Per i lavoratori emigrati all'estero l'opposizione è proponibile entro i 60 giorni dalla ricezione della comunicazione di cui alla precedente lettera b).

All'opposizione gli interessati hanno facoltà di allegare eventuali documenti integrativi a

quelli presentati ai fini del concorso. Non sono valutabili, ai fini della determinazione del

punteggio dell'opponente, i documenti e i certificati che questi avrebbe potuto e dovuto

presentare nei termini del concorso.

d) Esaurito l'esame delle opposizioni, la Commissione per l'assegnazione degli alloggi

E.R.P., formulerà la graduatoria definitiva, previa effettuazione del sorteggio, fra i

concorrenti che abbiano conseguito lo stesso punteggio. La data degli eventuali sorteggi

è comunicata agli interessati, che hanno diritto ad assistervi, con almeno dieci giorni di

anticipo.

e) La graduatoria definitiva verrà pubblicata con le stesse formalità stabilite per la

graduatoria provvisoria e costituirà provvedimento definitivo.

ARTICOLO 10. CONTROLLI

Il Comune di Osilo, ai sensi e per gli effetti di cui all'Art.71 e seguenti del D.P.R. n.

445/2000, procederà ad "effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui

sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47

del citato D.P.R."

Ferma restando la responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci, formazione o uso di

atti falsi, qualora dal controllo effettuato da parte del Comune emerga la non veridicità del

contenuto della dichiarazione, il dichiarante ed i componenti il suo nucleo familiare,

decadono dai benefici eventualmente conseguiti.

ARTICOLO 11. TUTELA DEI DATI PERSONALI

I concorrenti devono, pena l'inammissibilità della domanda, esprimere consenso scritto al

trattamento dei dati personali e sensibili, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n° 196 "Codice

in materia di protezione dei dati personali". Ai sensi del medesimo Codice, si informano i

cittadini che i dati acquisiti verranno utilizzati esclusivamente per il procedimento di

assegnazione degli alloggi di E.R.P.

ARTICOLO 12. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii. si comunica che il Responsabile del procedimento è il geom. Antonica Nufri, Istruttore Tecnico dell'Area Tecnico Manutentiva del Comune di Osilo.

Potranno essere richieste informazioni e/o chiarimenti, nonché assistenza nella compilazione delle domande, presso la sede municipale 1[^] piano, previo appuntamento da richiedere all'Ufficio Tecnico al n. 079-3242203.

ARTICOLO 13. PUBBLICAZIONE DEL BANDO

Il presente bando, costituito dal presente testo e dal Mod. Domanda" All.1) è pubblicato all'Albo pretorio on line del Comune di Osilo per 30 giorni consecutivi.

Copia integrale del bando, unitamente al modello di domanda, è pubblicato altresì sul sito web del Comune all'indirizzo: www.comune.osilo.ss.it nella sezione "Bandi di gara", dal quale è liberamente scaricabile.

Copia dell'estratto del bando, unitamente al modulo di domanda è inviato alla sede dell'A.R.E.A. – Distretto di Sassari.

Apposito avviso di pubblicazione del Bando è inserito sul B.U.R.A.S. Digitale, Parte III e sul quotidiano a diffusione regionale "La Nuova Sardegna".

ARTICOLO 14. STANDARD E MODALITA' DI SCELTA E CONSEGNA DEGLI

ALLOGGI

Gli alloggi che si renderanno disponibili saranno assegnati secondo l'ordine di graduatoria e sulla base della corrispondenza tra tipologia di alloggio e numero di componenti il nucleo familiare. Assegnazioni in deroga sono tuttavia ammesse qualora le caratteristiche dei nuclei familiari dei concorrenti non consentano, a giudizio congiunto del Comune e dell'Ente gestore, soluzioni valide né ai fini della razionalizzazione dell'uso del patrimonio pubblico né ai fini del soddisfacimento di domande con pari o più grave connotazione di bisogno.

La scelta degli alloggi è compiuta dagli assegnatari o da persona delegata, secondo l'ordine di precedenza stabilito dalla graduatoria e nel rispetto di quanto previsto ai commi precedenti.

I concorrenti individuati potranno rinunciare all'alloggio ad essi proposto soltanto per gravi e documentati motivi, da valutarsi da parte del Comune competente all'assegnazione.

In caso di mancata presentazione o di rinuncia non adeguatamente motivata, l'assegnatario decade dall'assegnazione e, pur rimanendo inserito nella graduatoria, potrà essere convocato in successivo momento allo scorrere della stessa. L'alloggio deve essere stabilmente occupato dall'assegnatario entro trenta giorni o, se si tratta di lavoratore emigrato all'esterno, entro sessanta giorni dalla consegna salvo proroga da concedersi dal Comune a seguito di motivata istanza.

L'inosservanza dell'onere di cui sopra comporta la decadenza dall'assegnazione.

ARTICOLO 15. NORMA FINALE

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Bando, si fa rinvio alle disposizioni di cui alla L.R. 06.04.1989 n° 13 e successive modificazioni ed integrazioni.

Osilo, addì 18 Febbraio 2021

F.TO IL RESPONSABILE AREA TECNICA Dott.ssa Monica Zanda